

Manovra fiscale 2004 - Attestazione crediti tributari - Istruzioni ministeriali

5 Aprile 2004

Con la **Circolare 3 marzo 2004 n.9/E**, l' Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti e le necessarie istruzioni operative sulla disciplina recata dall' art.10 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n.326, in merito all' attestazione da parte dell' Amministrazione finanziaria dei crediti tributari.

Dal 2° ottobre 2003, secondo quanto dispone il citato art.10, l' Agenzia, su richiesta dei creditori d' imposta, intestatari del conto fiscale, può attestare la certezza e la liquidità del credito vantato dal contribuente, nonchè la data indicativa di erogazione del rimborso dello stesso.

A tal proposito, viene precisato che:

- il **conto fiscale** che, istituito con Regolamento 28 dicembre 1993, n. 567, dal 1° gennaio 1994, può essere **aperto da tutti i contribuenti titolari di partita IVA** presso il competente Concessionario del servizio della riscossione, ai fini del rilascio dell' attestazione dei crediti tributari **deve necessariamente risultare aperto alla data di presentazione della richiesta**, a nulla rilevando l' eventuale successiva chiusura del conto stesso o trasferimento del contribuente presso altro concessionario;

- possono formare **oggetto di attestazione i crediti sorti dal 1° gennaio 1994** relativi a:

- IRPEF,
- IRPEG (dal 1° gennaio 2004, anche IRES),
- ILOR,
- IVA
- Imposte sostitutive,
- Ritenute alla fonte,

ed importi da rimborsare secondo modalità diverse (ovvero fuori dalla gestione del conto fiscale), relativi a:

- Imposta di registro,
- Imposta sulle donazioni e successioni,
- Imposte ipotecarie e catastali,
- Imposta sulle assicurazioni,
- Imposta di bollo;

- il titolo rilasciato dall' Amministrazione deve attestare la **certezza e la liquidità del credito vantato dal contribuente**, intendendosi civilisticamente per tali:

- l' individuazione del titolare (persona del creditore) e dell' oggetto del credito attestato (ai fini della certezza del credito),
- l' ammontare determinato o determinabile del credito (ai fini della liquidità dello stesso);

- **il diritto al credito, comunque, non può essere esercitato immediatamente dal contribuente**, poichè, stante quanto previsto dall' art.10 del D.L. 269/2003, l' attestazione non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione. Sembra, pertanto, esclusa la possibilità di utilizzo dell' istituto della compensazione legale di cui all' art.1243, primo comma, del codice civile.

[3998-Circolare 3 marzo 2004 n.9-E.pdf](#) [Apri](#)